

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6412 del 30/11/2017
Oggetto	Rinnovo e variante sostanziale alla concessione per il prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale, antincendio, igienico ed assimilati, consumo umano ed irrigazione aree verdi aziendali nel comune di Gattatico (RE). Pratica REPPA4889_Procter & Gamble Italia spa
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6631 del 29/11/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. "Direttiva Derivazioni");
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);

- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001);

**PREMESSO CHE:**

- con domanda assunta a protocollo n. 14905/1521 del 13/02/2006, il legale rappresentante della ditta Procter & Gamble Italia spa, c.f. 00439220583, con sede legale a Roma, viale Giorgio Ribotta 11, ha richiesto il rinnovo di concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opere fisse presso lo stabilimento Procter & Gamble Italia spa, via dell' Industria 31, nel comune di Gattatico (RE) con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 16906 del 14/11/2005 (cod. REPPA4889);
- con domanda PG/2015/0349032 del 28/05/2015, il legale rappresentante della ditta Procter & Gamble Italia spa, c.f. 00439220583, con sede legale a Roma, viale Giorgio Ribotta 11, ha richiesto la variante sostanziale del rinnovo di concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opere fisse presso lo stabilimento Procter & Gamble Italia spa, via dell' Industria 31, nel comune di Gattatico (RE) (cod. REPPA4889);
- la ditta ha presentato la domanda di avvio della procedura di verifica (screening) al SUAP del comune di Gattatico (RE) in data 25/11/2015, assunta a protocollo n.11632 del 27/11/2015 e successivamente alla Provincia di Reggio Emilia, assunta a protocollo n.11701 del 30/11/2015;
- in data 07/10/2016 la Regione Emilia Romagna ha deliberato con DGR 1608/2016 la chiusura della procedura di screening;
- in data 23/02/2017 protocollo PGDG/2017/1815 è pervenuta ad Arpae-Area Coordinamento e rilascio concessioni, nota integrativa alla luce delle conclusioni dell'istruttoria di screening di cui alla DGR 1608 del 07/10/2016 in riferimento ai punti 2,3 e 4 delle conclusioni;
- in data 04/09/2017 protocollo PGDG/2017/0009293 il proponente ha inoltrato ad Arpae-Area Coordinamento e rilascio concessioni una integrazione alla richiesta di concessione con specificazione dei volumi massimi recepiti, la relazione tecnica ed idrogeologica aggiornata, gli elaborati tecnico-descrittivi e grafici relativi alla progettazione definitiva, con riferimento specifico ai punti 2 e 3 della lettera b) della DGR 1608/2016;

**DATO ATTO CHE IN SEDE DI SCREENING:**

- nel corso dell'esame istruttorio:

- la Provincia di Reggio Emilia ha rilasciato parere favorevole, acquisito da ARPAE con prot. n.8544 del 03/08/2016 ritenendo le modifiche proposte compatibili con i vincoli e le tutele del PTCP;

- il Comune di Gattatico ha rilasciato il parere di conformità urbanistica favorevole n.69271 del 01/07/2016, acquisito al protocollo di ARPAE n.7161 del 04/07/2016;

- ARPAE, Servizio territoriale di Reggio Emilia ha trasmesso la relazione tecnica contenente il proprio parere favorevole condizionato prot. n.7219 del 05/07/2016;

- AUSL, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ha rilasciato il parere favorevole condizionato acquisito al protocollo di ARPAE n.6862 del 24/06/2016;

- l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha rilasciato il parere favorevole condizionato acquisito al protocollo di ARPAE n.9620 del 05/09/2016;

- rispetto al progetto presentato non sono pervenute osservazioni a Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia e Comune di Gattatico come attestato con note acquisite rispettivamente al prot. ARPAE n.9766 del 08/09/2016, n.8544 del 03/08/2016, n.7161 del 04/07/2016;

- si è ritenuto di:

- fare proprio il parere contenuto nella relazione istruttoria redatta da ARPAE, inviata alla Regione Emilia Romagna con nota prot. 10279 del 21/9/2016, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2016.62200 del 21/9/2016 e allegato alla presente delibera;

- di escludere il progetto denominato "modifiche dell'impianto rientrante nell'attività B.2.28 della legge regionale 9/99", da realizzarsi in Comune di Gattatico e presentato dalla Ditta Procter & Gamble Italia Spa, dalla ulteriore procedura di VIA di cui al Titolo III della L.R. 9/99, in quanto l'intervento previsto, nel complesso, risulta ambientalmente compatibile, a condizione che siano

rispettate le prescrizioni e le misure di mitigazione e compensazione di seguito riportate, oltre a quelle già previste negli elaborati:

1) l'intervento di modifica dell'impianto esistente dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (screening);

2) considerato che con le integrazioni il Proponente ha ridefinito il fabbisogno idrico teorico derivante dalla modifica in progetto si ritiene necessario che la domanda di concessione per il prelievo delle acque sotterranee risulti aderente a quanto indicato, ovvero non sia superiore a 500.000 mc/anno;

3) al fine della riduzione del prelievo delle acque da pozzo, si ritiene necessario che la Ditta effettui il riutilizzo dell'acqua di scarto dell'impianto ad osmosi inversa per gli usi indicati nel progetto presentato;

4) dovrà essere realizzato un monitoraggio idrogeologico con rilievi ed elaborazioni dei dati realizzato in continuità con gli studi già effettuati nell'intervallo di tempo 2003-2015, anche al fine di ottenere serie di dati confrontabili, comprensivo dei dati di prelievo annuo relativi a tutte le annualità. Tale monitoraggio dovrà avere cadenza annuale nei primi tre anni dal rilascio della concessione relativa all'incremento del prelievo e, in assenza di effetti negativi significativi sui livelli piezometrici, proseguirà a cadenza triennale per tutta la durata della concessione. Le relazioni idrogeologiche di monitoraggio dovranno essere trasmesse ad ARPAE (Struttura Autorizzazioni e Concessioni) e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ambito operativo di Reggio Emilia;

5) per le modifiche che saranno apportate al ciclo produttivo e che comporteranno variazioni qualitative o quantitative delle acque reflue prodotte, dovrà essere presentata domanda di modifica dell'AUA vigente;

6) si ricorda l'obbligo della Ditta al rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei

lavoratori (Dlgs. 81/2008 e s.m.i.);

7) resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in progetto dovranno essere acquisiti e/o adeguati presso le Autorità competenti tutte le necessarie, autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

- si è deliberato quanto segue:

a) di dare atto e fare proprio il parere contenuto nella relazione istruttoria redatta da ARPAE, inviata alla Regione Emilia Romagna con nota prot. 10279 del 21/9/2016, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al PG.2016.62200 del 21/9/2016 e allegato alla presente delibera; tale relazione costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera e ne è parte integrante e sostanziale;

b) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999, dalla procedura di V.I.A., l'intervento proposto dalla ditta Procter & Gamble Italia Spa (P.IVA 00893141002), relativo al progetto di "modifiche dell'impianto rientrante nell'attività B.2.28 della legge regionale 9/99", in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) l'intervento di modifica dell'impianto esistente dovrà essere realizzato e gestito secondo quanto previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (screening);

2) considerato che con le integrazioni il Proponente ha ridefinito il fabbisogno idrico teorico derivante dalla modifica in progetto si ritiene necessario che la domanda di concessione per il prelievo delle acque sotterranee risulti aderente a quanto indicato, ovvero non sia superiore a 500.000 mc/anno;

3) al fine della riduzione del prelievo delle acque da pozzo, si ritiene necessario che la Ditta effettui il riutilizzo dell'acqua di scarto dell'impianto ad osmosi inversa per gli usi indicati nel progetto presentato;

4) dovrà essere realizzato un monitoraggio idrogeologico con rilievi ed elaborazioni dei dati

realizzato in continuità con gli studi già effettuati nell'intervallo di tempo 2003-2015, anche al fine di ottenere serie di dati confrontabili, comprensivo dei dati di prelievo annuo relativi a tutte le annualità. Tale monitoraggio dovrà avere cadenza annuale nei primi tre anni dal rilascio della concessione relativa all'incremento del prelievo e, in assenza di effetti negativi significativi sui livelli piezometrici, proseguirà a cadenza triennale per tutta la durata della concessione. Le relazioni idrogeologiche di monitoraggio dovranno essere trasmesse ad ARPAE (Struttura Autorizzazioni e Concessioni) e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Ambito operativo di Reggio Emilia;

5) per le modifiche che saranno apportate al ciclo produttivo e che comporteranno variazioni qualitative o quantitative delle acque reflue prodotte, dovrà essere presentata domanda di modifica dell' AUA vigente;

6) si ricorda l'obbligo della Ditta al rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori (Dlgs. 81/2008 e s.m.i.);

7) resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in progetto dovranno essere acquisiti e/o adeguati presso le Autorità competenti tutte le necessarie, autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo con variante sostanziale e a seguito della conclusione dello screening, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 3 pozzi, di cui uno utilizzato solo in casi emergenziali, aventi una profondità rispettivamente di:

- pozzo 2306/A: 113,50 metri dal piano di campagna;
- pozzo 2306/B: 112,64 metri dal piano di campagna, attualmente non utilizzato;
- pozzo 6928: 115 metri dal piano di campagna;

- ubicazione dei prelievi: Comune di Gattatico (RE), via dell'Industria 31, su terreno di proprietà del richiedente, censiti al fg. n. 25, mapp. n.26; alle seguenti coordinate UTM RER:
  - pozzo 2306/A: x=614794 y=962156;
  - pozzo 2306/B: x=614929 y=962003;
  - pozzo 6928: x=614838 y=962263;
- portata massima di esercizio e media rispettivamente pari a:
  - pozzo 2306/A: 25,00 l/s e 7,93 l/s;
  - pozzo 2306/B: attualmente non utilizzato;
  - pozzo 6928: 25,00 l/s e 7,93 l/s ;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 500.000 mc/annui;
- portata massima assentita complessivamente pari a 49 l/s;
- destinazione della risorsa ad uso industriale, antincendio, igienico ed assimilati, consumo umano e irrigazione verde aziendale;

**DATO ATTO** che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale per un totale di 500.000 mc/annui;
- il canone per l'anno 2017 per il nuovo quantitativo sarebbe pari a euro 2530,01;

**CONSIDERATO** che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione *ex- ante* condotta col “metodo ERA” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di “Esclusione” definiti dalla medesima direttiva;

- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Reggio Emilia che ha espresso parere favorevole alla concessione subordinatamente al rispetto di determinate prescrizioni riportate nell' art.4 del disciplinare, allegato al presente atto e sua parte integrante (PGDG/2017/0005037 del 15/05/2017);
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po che ha espresso parere favorevole sulla compatibilità della derivazione con il Piano di Gestione e con l'equilibrio del bilancio idrogeologico del corpo idrico interessato, fatta salva la verifica della congruità del volume annuo richiesto con il reale fabbisogno e della possibilità di intraprendere o implementare azioni di risparmio e riutilizzo della risorsa (PGDG/2017/0012226);
- Ausl di Reggio Emilia-Distretto di Montecchio (PGDG/2017/0005190 del 19/05/2017);
- Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna che ha espresso favorevole alla concessione subordinatamente al rispetto di determinate prescrizioni dettate nell'art.5 del disciplinare, allegato al presente atto e sua parte integrante (PGDG/2017/0011878 del 08/11/2017);

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha versato, in data 25 novembre 2015, la somma pari a euro 250,00 per le spese di istruttoria del provvedimento di verifica (screening);

- ha versato, in data 21 maggio 2015, la somma pari a euro 188,00 per le spese di istruttoria del rinnovo con variante sostanziale;
- ha integrato il canone 2017 con quanto dovuto in base ai nuovi volumi assentiti, considerato il pagamento già effettuato in data 02/03/2017 ed è in regola con i pagamenti delle annualità precedenti;
- ha versato in data 27/11/2017, la somma pari a euro 772,51 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 12/12/2005 pari ad euro 1757,50 per un totale di euro 2530,01 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

**DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate:

1. di assentire a Procter & Gamble Italia spa, c.f. 00439220583, con sede legale a Roma, viale Giorgio Ribotta 11, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi mediante n. 3 pozzi, di cui uno utilizzato solo in casi emergenziali, aventi una profondità rispettivamente di:
    - pozzo 2306/A: 113,50 metri dal piano di campagna;
    - pozzo 2306/B: 112,64 metri dal piano di campagna, attualmente non utilizzato;
    - pozzo 6928: 115,00 metri dal piano di campagna
  - ubicazione del prelievo: Comune di Gattatico (RE), via dell'Industria 31, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n.25, mapp. n.26; alle seguenti coordinate UTM RER:
    - pozzo 2306/A: x=614794 y=962156;

- pozzo 2306/B: x=614929 y=962003;
  - pozzo 6928: x=614838 y=962263;
  - portata massima di esercizio e media rispettivamente pari a:
    - pozzo 2306/A: 25 l/s e 7,93 l/s;
    - pozzo 2306/B: non utilizzato;
    - pozzo 6928: 25 l/s e 7,93 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 500.000 mc/annui;
  - portata massima complessiva assentita pari a 49 l/s;
  - destinazione della risorsa ad uso industriale, consumo umano, igienico ed assimilati, antincendio ed irrigazione aree verdi aziendali;
2. di stabilire che la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso industriale, consumo umano, igienico ed assimilati, antincendio ed irrigazione aree verdi aziendali è assoggettata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nel provvedimento di verifica (screening) conclusasi il 7 ottobre 2016 con DGR n.1608 e al progetto definitivo presentato a ARPAE-Area Coordinamento Concessioni;
  3. di stabilire che resta compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ulteriori autorizzazioni, nulla-osta, permessi o quant'altro fosse necessario in relazione sia a quanto deliberato nel sopracitato screening che a quanto prescritto dai vari Enti/Servizi in sede di espressione di parere;
  4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2026;
  5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante;
  6. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2017 per il nuovo quantitativo sarebbe pari ad euro 2530,01 e che quanto dovuto dall'utente per il 2017 anche rispetto ai nuovi volumi assentiti, è già stato corrisposto;
  7. di dare atto che:

- i canoni annuali successivi all’anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell’anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all’indice dei prezzi al consumo, accertati dall’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l’eventuale aggiornamento o rideterminazione dell’importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell’art. 8, l.r. 2/2015;
  - i canoni annuali successivi all’anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
  - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l’avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
8. di dare inoltre atto che:
- l’importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
  - l’importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
  - l’importo versato per il canone 2017 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
9. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell’utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell’art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell’art. 48, R.R. 41/2001;
  - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate

dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

10. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
11. che il disciplinare di concessione sia sottoscritto dal richiedente presso la sede di questa Agenzia nella data concordata per la notifica del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
15. di dare atto che la responsabile del procedimento è l'Avv. Donatella Eleonora Bandoli;
16. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

*(originale firmato digitalmente)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE**

**E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Procter & Gamble Italia spa, con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta 11, c.f. 00439220583, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opere fisse (domanda di rinnovo di concessione preferenziale prot.n.14905/1521 del 13/02/2006 e successiva richiesta di variante sostanziale PG/2015/0349032 del 28/05/2015, cod. Sisteb REPPA4889).

**ARTICOLO 1**

**DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 3 pozzi, di cui uno non attivo, aventi le seguenti caratteristiche:

	Pozzo 2306/A	Pozzo 2306/B	Pozzo 6928
Uso	Industriale, antincendio, igienico ed assimilati, consumo umano ed irrigazione aree verdi aziendali	Non utilizzato	Industriale
Profondità	113,50 m dal p.c.	112,64 m dal p.c.	115,00 m dal p.c.
Diametro perforazione	520 mm	520 mm	520 mm
Diametro rivestimento	Camicia in ferro di diametro variabile da 320 mm da -113,50 a 37,2 e da 500 mm da 37,2 a piano calpestio	Camicia in ferro di diametro da 500mm sino a -37,2 successivamente con diametro 320 mm	Camicia in ferro di diametro da 500 mm da -0 a -47 m e di 323 mm da -49 a -115 a piano calpestio
Quota piezometrica	39 m slm	---	39 m slm
Livello statico	-1,5/-2 m dal p.c	---	-1,5/-2 m dal p.c.
Filtri	Da -103,00 m a -110,50	Da -103,00 m a -104,70	Da -107,00 m a

	m	m e da -108,00 m a -110,76 m	-112,00 m
Tipo di pompa	Elettropompa sommersa	Nessuna	Elettropompa sommersa
Potenza	18,5 kW	---	18,5 kW
Portata massima	25 l/s	---	25 l/s
Portata media	7,93 l/s	---	7,93 l/s
Tubazione di mandata	In ferro da 100mm di diametro	---	In ferro da 100 mm di diametro
Avampozzo	Non presente	Non presente	Non presente
Contatore	Presente	Non presente	Presente

2. Le opere di presa sono situate in Comune di Gattatico (RE), via dell'Industria 31, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n.25, mappale n.26 alle seguenti coordinate UTM RER:

- pozzo 2306/A: x=614794 y=962156;
- pozzo 2306/B: x=614929 y=962003;
- pozzo 6928: x=614838 y=962263;

3. La risorsa derivata dal pozzo 2306/A deve essere utilizzata ad uso industriale, antincendio, igienico ed assimilati, consumo umano ed irrigazione aree verdi aziendali, quella derivata dal pozzo 6928 deve essere utilizzata ad uso industriale.

## **ARTICOLO 2**

### **QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nei seguenti limiti di portata e volume:

- pozzo 2306/A: portata massima pari a 25 l/s, portata media pari a 7,93 l/s e volume annuo complessivamente derivato pari a 250.000 mc;

- pozzo 2306/B: inattivo;
  - pozzo 6928: portata massima pari a 25 l/s, portata media pari a 7,93 l/s e volume annuo complessivamente derivato pari a 250.000 mc.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima complessiva pari a 49 l/s e di volume complessivo annuo pari a 500.000 mc.
  3. La destinazione d'uso della risorsa ad uso industriale, antincendio, igienico ed assimilati, consumo umano ed irrigazione aree verdi aziendali. Il primo dei suddetti utilizzi sarà finalizzato all'incremento della capacità produttiva dello stabilimento, ove vengono prodotti detergenti liquidi per la pulizia della casa e dei vestiti mediante miscelazione delle varie materie prime; l'intervento comporterà modifiche del ciclo produttivo, riorganizzazioni ed efficientamento degli impianti produttivi, senza prevedere la costruzione o l'ampliamento di edifici o fabbricati destinati agli impianti di produzione o immagazzinamento;
  4. Il progetto di riutilizzo delle acque grigie (acqua di scarto dell'impianto ad osmosi inversa) dovrà perseguire le seguenti finalità: ripristino del livello della vasca antincendio, raffreddamento del serbatoio di stoccaggio dell'acqua ossigenata e alimentazione delle lance utilizzate per il lavaggio delle aree esterne;
  5. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per 24 ore al giorno per un totale di circa 365 giorni.
  6. Il prelievo avviene dal corpo idrico 2360ER-DQ2-CCI Conoide Parma-Baganza-confinato inferiore.

### ARTICOLO 3

#### OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in efficienza idoneo e tarato dispositivo, installato ai sensi dell'art.95, d.lgs 152/2006, per tutta la durata della

concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
- 3. Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
- 4. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
- 5. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
- 6. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
- 7. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità

all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

- 8. Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

#### ARTICOLO 4

##### **PRESCRIZIONI/CONDIZIONI DERIVANTI DAL PARERE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

La verifica eseguita ha messo in evidenza che i pozzi in questione, già esistenti, sono localizzati in un'area sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 82 "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura", settore di ricarica B, delle NA del PTCP vigente; in tali zone le norme di piano permettono la realizzazione di pozzi, qualora autorizzati dalle autorità competenti ai sensi delle normative vigenti in materia.

Si rammenta, inoltre, che in base a quanto disposto all'art. 85, comma 5, lett. b5) del suddetto piano, per i pozzi ad uso industriale ubicati in tali zone è fatto obbligo di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione dei volumi d'acqua prelevati dalle falde; i prelievi annuali dovranno essere comunicati all'autorità competente per il rilascio della concessione e alla Provincia, così come disposto all'art. 85, comma 5, lett. d2).

Si comunica - ai sensi dell'art. 95 comma 3 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, T.U. di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, e dell'art. 146 della L.R. 3/99 - che sulla base delle verifiche

effettuate non ci sono osservazioni da proporre in ordine ad interferenze della concessione di cui all'oggetto con situazioni di interesse minerario. Si esprime pertanto parere favorevole, per quanto di competenza, all'accoglimento dell'istanza in oggetto a condizione che vengano rispettate le prescrizioni precedentemente riportate.

## **ARTICOLO 5**

### **PRESCRIZIONI/CONDIZIONI DERIVANTI DAL PARERE DEL SERVIZIO TUTELA E RISANAMENTO**

#### **ACQUA, ARIA E AGENTI FISICI**

Il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Effettuazione di un monitoraggio quali/quantitativo della risorsa prelevata: tale monitoraggio dovrà essere concordato con il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici;
2. Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n.152/06 dovrà essere installato apposito misuratore per la verifica delle portate derivate dai singoli pozzi, nonché del volume annuo complessivo; i dati risultanti dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici e ad Arpae-SAC di Reggio Emilia.

## **ARTICOLO 6**

### **DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2026, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2026.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 7**

### **REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

## **ARTICOLO 8**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

#### **ARTICOLO 9**

##### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

#### **ARTICOLO 10**

##### **OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_

---

c.f. \_\_\_\_\_, presa visione in data  
\_\_/\_\_/\_\_\_\_ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli  
obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

---

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**